



Deliberazione n° 1856

adottata dal Direttore Generale in data 4 NOV. 2013

OGGETTO: DELEGAZIONI CONVENZIONALI DI PAGAMENTO RELATIVE A CONTRATTI DI FINANZIAMENTO E DI ASSICURAZIONE DEI DIPENDENTI DELL'ASL 7 DI CARBONIA.
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI NON PROFIT.

- ATTESO che questa Azienda Sanitaria in data 08 luglio 2013 ha adottato la Deliberazione n° 1158 avente per oggetto: *"Delegazioni convenzionali di pagamento relative a contratti di finanziamento e di assicurazione dei dipendenti dell'ASL 7 di Carbonia"* che approva il relativo Regolamento in materia e di cui fanno parte gli allegati "A" (convenzione contratti finanziamento) e "B" (convenzione contratti assicurazioni) ambedue di durata triennale;
- PRESO ATTO che, in considerazione delle diverse attività espletate per l'attivazione di una delegazione di pagamento (dipendenti utilizzati, tempi di lavoro, spese postali, oneri generali ect..) sulla scorta delle istruzioni impartite con diverse Circolari dal Ministero dell' Economia e Finanze, sono stati determinati i relativi oneri da addebitare agli istituti di cui trattasi;
- CONSIDERATO che la Cassa Mutuo Soccorso (C.M.S.) di Cagliari con nota del 18 settembre 2013, in relazione dell'attività a carattere sociale svolta senza fini di lucro dall'Associazione, per la specialità e la particolare convenienza dei prestiti personali tramite essa assicurati, per il minor impegno amministrativo che le sue pratiche richiedono dal personale Asl interessato rispetto alle delegazioni convenzionali, chiede di poter avere condizioni maggiormente vantaggiose rispetto a quelle stabilite con il suindicato atto 1158/2013;
- DATO ATTO che la Cassa Mutuo Soccorso è una Associazione, di tipo non profit costituita da e per dipendenti pubblici che, fra l'altro, ha lo scopo di agevolare l'accesso al credito per i propri iscritti ottenendo da banche e istituti di credito condizioni particolari per i prestiti personali erogati che, per le loro caratteristiche peculiari, non possono essere inquadrati nella categoria delle delegazioni convenzionali di pagamento;
- CHE le valutazioni svolte in merito hanno evidenziato che, effettivamente, tali prestiti vengono erogati tramite CMS senza che la ASL debba rilasciare certificazioni stipendiali, atti di accettazione o di benessere determinando in tal modo un minore impatto sui carichi di lavoro aziendali;
- RITENUTO pertanto, meritevole di accoglimento quanto richiesto dalla CMS e/o da altre Associazioni similari senza fine di lucro che dovessero richiederlo in seguito, e ritenuto di dover provvedere all'approvazione di apposita bozza di convenzione che disciplini i rapporti fra questa Azienda Sanitaria e le Associazioni di cui trattasi e che si allega al presente atto con la lettera "A1"
- VISTA la L.R. n° 10/2006
- VISTA la L.R. n° 3 del 7/8/2009

IL DIRETTORE GENERALE

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e Sanitario

DELIBERA

- per i motivi in premessa che si intendono integralmente riportati;
- di approvare la convenzione per la concessione di prestiti personali ai dipendenti dell'ASL 7 Carbonia con l'Associazione C.M.S. di Cagliari, composta da n° 7 articoli, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A1" precisando che la stessa potrà essere utilizzata in futuro per convenzionare altre associazioni similari che operano nel settore non profit che ne facciano richiesta;
- di confermare che la sottoscrizione della convenzioni allegata costituisce atto propedeutico all'instaurazione di qualsiasi rapporto obbligatorio con questa Azienda Sanitaria
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa.

Il Direttore Generale
Dr. Maurizio CALAMIDA

Il Direttore Amministrativo
Dr. Claudio FERRI

Il Direttore Sanitario
Dr. Andrea CORRIAS



Resp. Serv. Personale

add/massa



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 1856 del 26 NOV 2013

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 8 NOV. 2013 al 22 NOV. 2013

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

CONVENZIONE Contratti Finanziamento

L'Azienda Sanitaria di Carbonia, (di seguito indicata Amministrazione) con sede in via Dalmazia n.82, 09013 Carbonia, CF. n° 02261310920, nella persona del Direttore Generale, Dott. Maurizio Calamida, nato a Cagliari, il 01/08/1953

e

..... con sede legale in
..... (codice fiscale e
iscrizione all'albo degli intermediari finanziari al n.), di seguito "Istituto", nella persona
di, nato il a
....., in qualità di

premessi che

- l'Associazione, tramite accordi con istituti bancari convenzionati, favorisce la concessione di finanziamenti ai dipendenti della Asl 7 di Carbonia, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega da essi rilasciata;
- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio di cui al D.P.R. n. 180/1950;
- i suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione;
- l'Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi;

visti

il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, il D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, la circolare del 3 giugno 2005, n. 21/RGS, e, in particolare la circolare del 17 gennaio 2011, n. 1/RGS e la circolare del 20 ottobre 2011, n.30/RGS in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici;

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

L'ASL 7 di Carbonia, autorizza, i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico, ad operare le trattenute – tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni – sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell'Istituto, nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni, in aggiunta ad un prestito derivante da cessione del quinto dello stipendio. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 dello stesso D.P.R. n. 180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art. 34, così come modificato dall'art. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi il 40% dello stipendio. Si precisa, quindi, che la quota relativa all'istituto della delegazione può non essere unica e deve essere non superiore ad **un quinto** delle competenze mensili.

Art. 2

Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con l'Istituto contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni di durata **non superiore ad un decennio**. Eventuali richieste di rinnovo saranno consentite solo dopo che siano decorsi i tre quinti della durata dei contratti medesimi.

Art. 3

L'effettuazione delle trattenute di cui all'art. 2 verrà eseguita dall'Amministrazione a mezzo dei competenti uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

In caso contrario, la quota delegata potrà essere sospesa.

Art. 4

Le trattenute verranno effettuate dal Servizio Personale - Settore Economico- e i versamenti verranno operati dal Servizio Contabilità e Bilancio, con accreditamenti al conto corrente bancario/postale avente le coordinate IBAN..... – o comunque altro conto corrente indicato formalmente dall'Istituto – entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

Art. 5

L'Associazione si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attive nel corso di validità della presente convenzione.

Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alla circolare del 17 gennaio 2011, n. 1/RGS.

In particolare, l'Istituto si obbliga a corrispondere, € 0,65 (euro zero/65) mensili per ogni altra delega attiva. Fermo restando l'esercizio della facoltà di recesso, eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi sopra indicati saranno applicati anche alle delegazioni già in essere.

Art. 6

-Il versamento degli oneri economici posti a carico delle Società dovranno eseguiti dalle stesse mediante bonifico sul CC bancario presso il Banco di Sardegna –**Codice IBAN IT 41 B 01015 43850 000070188988** con l'indicazione della specifica causale di versamento: "oneri amministrativi delegazioni dipendenti" e "oneri amministrativi assicurazioni dipendenti". Gli istituti delegatari entro il termine del 31 dicembre di ogni anno provvederanno al versamento degli oneri amministrativi determinati dal presente regolamento, fornendo un elenco nominativo dei dipendenti che hanno attivato l'istituto, la data di inizio di ciascuno, nonché l'attestazione dei versamenti effettuati;

Art. 7

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intenda rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito.

Agli atti dell'Amministrazione, dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del prestito.

L'Amministrazione, quindi, darà corso alla nuova ritenuta dalla prima data utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione e dell'erogazione del nuovo finanziamento.

Art. 8

La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione dal servizio per qualunque causa, a far data dall'avvenuta cessazione.

Art. 9

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, rispetto alla scadenza prevista dal successivo art. 10.

Art. 10

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sottoscrizione delle parti contraenti e si intende valida per tre anni con esclusione di tacito rinnovo, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 11, 12 e 13.

La scadenza della convenzione non fa venir meno l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere alle ritenute stipendiali per i contratti ancora in essere e fino alla loro naturale scadenza, ne quello dell'Istituto di corrispondere gli oneri amministrativi di cui al precedente art. 5 per l'intera durata di vigenza della delega.

Art. 11

L'Istituto si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria, anche non monomandataria, nonché a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscano un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese", del numero di punti percentuali secondo la classificazione di seguito indicata:

a) **3 (tre) punti** per gli importi fino a € 5.000,00

b) **4 (quattro) punti** per gli importi superiori a € 5.000,00

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L'eventuale inadempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

Art. 12

L'Istituto, pena la risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare annualmente, entro il 15 gennaio successivo al periodo di riferimento, una tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti dell'Amministrazione comprendente le sotto indicate voci:

- nominativo debitore
- importo lordo e netto erogato
- numero ratei
- importo mensile ratei
- T.E.G. - T.A.E.G. - I.S.C.
- decorrenza e scadenza finanziamento.

Art. 13

Nel periodo di vigenza della convenzione, indicato all'art. 10, l'Associazione si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l'Istituto stesso – quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, l'avvenuta cessione del credito – nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

Art. 14

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente, ed è soggetto a registrazione solamente in caso d'uso. Nel caso di richiesta di registrazione, l'imposta di registro è esclusivamente a carico della parte richiedente (artt.39 e 57, comma 7, del DPR n.131/1986).

Art. 15

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione e nel regolamento aziendale, si fa riferimento alla normativa vigente in materia ed alle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze emesse nel corso del tempo, ed in particolare la circolare del 17 gennaio 2011, n. 1/RGS e la circolare del 20 ottobre 2011, n.30/RGS in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici;

Art. 16

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

Letto, confermato e sottoscritto.

Carbonia, _____

Per l' Associazione

.....
.....
.....
.....

Per l'Asl n. 7
Il Direttore Generale
Dr. Maurizio Calamida